

COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio di Ragusa

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Acate a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal vigente codice dei contratti e dalle Linee Guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 - Tipologie di incarichi legali

1. Le seguenti tipologie di servizi legali sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al vigente codice dei contratti:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

2. L'incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un'esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile e viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

Art. 3 - Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

1. Il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'elenco è suddiviso in cinque sezioni:

- sezione 1 – diritto amministrativo;
- sezione 2 – diritto civile;
- sezione 3 – diritto penale;
- sezione 4 – diritto del lavoro;
- sezione 5 – diritto tributario

Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.

3. In via di prima attuazione il Responsabile dell'ufficio contenzioso provvede a pubblicare un apposito avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Lo stesso responsabile con proprio provvedimento, dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.

4. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a. possesso della cittadinanza italiana;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- d. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f. non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;
- g. assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- h. garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.

5. Nella domanda di iscrizione, il professionista, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovrà anche:

- a. specificare in quale sezione/i il professionista intende iscriversi;
- b. dichiarare di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;

- c. prendere atto ed accettare tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;
- d. impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;
- e. impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- f. impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, prendendo atto che l'eventuale accettazione di tali incarichi determinerà la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- g. impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro 5 giorni dalla richiesta da parte del Comune, o entro h. 24 in caso di segnalata urgenza;
- h. autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazione nelle specifiche materie della/e sezione/i per cui si richiede l'iscrizione.

6. Il Responsabile del servizio contenzioso del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:

- a. l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;
- b. la cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente, di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune, di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune e di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi legali

- 1. Ferma restando la possibilità di avvalersi di convenzioni già esistenti e/o stipulande, attinenti alla materia del presente regolamento, l'affidamento degli incarichi legali avviene mediante valutazione dei curriculum con riguardo alla specifica sezione riferita alla materia da trattare.
- 2. L'individuazione del professionista incaricato verrà effettuata dal Sindaco, attingendo all'elenco di cui all'art. 3, osservando il principio di rotazione e sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, previa autorizzazione della Giunta a stare in giudizio. Successivamente all'individuazione il Responsabile dell'ufficio contenzioso adotterà determinazione a contrarre con la quale sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, eventualmente procedendo ad una valutazione comparativa tra le diverse figure professionali.
- 3. Nella determinazione a contrarre di cui al comma precedente dovrà essere riportata la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
 - b. costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

4. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:
- quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
 - nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
 - nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 5 - Disciplinare d'incarico

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Responsabile dell'ufficio contenzioso e contenente almeno i seguenti dati:
- a. Generalità del professionista;
 - b. Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - c. Estremi dell'atto di incarico;
 - d. Corrispettivo pattuito;
 - e. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuare;
 - f. Esito della controversia.

Art. 6 - Disciplinare d'incarico

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:
- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
 - b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al vigente Decreto del Ministero della Giustizia, od anche secondo criteri che l'ente potrà stabilire di concerto con il professionista incaricato;
 - c) e modalità di liquidazione del compenso professionale;
 - d) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.

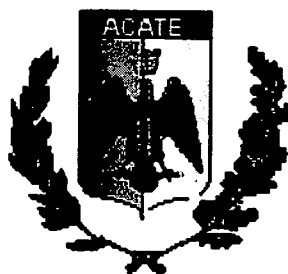
Art. 7 - Corrispettivo economico

1. Il corrispettivo al professionista sarà determinato secondo i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi nel tempo vigenti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, , od anche secondo criteri che l'ente potrà stabilire di concerto con il professionista incaricato.
2. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, si liquidano i compensi maturati sino alla fase nella quale è intervenuta la transazione, senza alcun aumento.
3. Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati, ma non compiuti per cause diverse dalla revoca dell'incarico e/o cancellazione dall'elenco, si liquidano i compensi, calcolati secondo le modalità previste dal presente articolo, maturati fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.
4. Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale stesso, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione, restando, le spese e le competenze spettanti al domiciliatario per la propria attività, a esclusivo carico del professionista che ha ricevuto l'incarico direttamente dal Comune.

5. Il Comune, in caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente, a più avvocati, riconosce ai professionisti incaricati una parcella, unica calcolata con le modalità di cui al presente articolo. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

Art. 8 - Norme di rinvio e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I dati personali saranno trattati con i sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire la loro sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati nonché, in ossequio delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio di Ragusa

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Acate a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal vigente codice dei contratti e dalle Linee Guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 - Tipologie di incarichi legali

1. Le seguenti tipologie di servizi legali sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al vigente codice dei contratti:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

2. L'incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un'esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile e viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

Art. 3 - Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

1. Il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'elenco è suddiviso in cinque sezioni:

- sezione 1 – diritto amministrativo;
- sezione 2 – diritto civile;
- sezione 3 – diritto penale;
- sezione 4 – diritto del lavoro;
- sezione 5 – diritto tributario

Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.

3. In via di prima attuazione il Responsabile dell'ufficio contenzioso provvede a pubblicare un apposito avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Lo stesso responsabile con proprio provvedimento, dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.

4. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a. possesso della cittadinanza italiana;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- d. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f. non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;
- g. assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- h. garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.

5. Nella domanda di iscrizione, il professionista, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovrà anche:

- a. specificare in quale sezione/i il professionista intende iscriversi;
- b. dichiarare di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;

- c. prendere atto ed accettare tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;
- d. impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;
- e. impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- f. impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, prendendo atto che l'eventuale accettazione di tali incarichi determinerà la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- g. impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro 5 giorni dalla richiesta da parte del Comune, o entro h. 24 in caso di segnalata urgenza;
- h. autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazione nelle specifiche materie della/e sezione/i per cui si richiede l'iscrizione.

6. Il Responsabile del servizio contenzioso del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:

- a. l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;
- b. la cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente, di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune, di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune e di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi legali

- 1. Ferma restando la possibilità di avvalersi di convenzioni già esistenti e/o stipulande, attinenti alla materia del presente regolamento, l'affidamento degli incarichi legali avviene mediante valutazione dei curriculum con riguardo alla specifica sezione riferita alla materia da trattare.
- 2. L'individuazione del professionista incaricato verrà effettuata dal Sindaco, attingendo all'elenco di cui all'art. 3, osservando il principio di rotazione e sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, previa autorizzazione della Giunta a stare in giudizio. Successivamente all'individuazione il Responsabile dell'ufficio contenzioso adotterà determinazione a contrarre con la quale sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, eventualmente procedendo ad una valutazione comparativa tra le diverse figure professionali.
- 3. Nella determinazione a contrarre di cui al comma precedente dovrà essere riportata la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
 - b. costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

4. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:
- quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
 - nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
 - nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 5 - Disciplinare d'incarico

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Responsabile dell'ufficio contenzioso e contenente almeno i seguenti dati:
- a. Generalità del professionista;
 - b. Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - c. Estremi dell'atto di incarico;
 - d. Corrispettivo pattuito;
 - e. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuare;
 - f. Esito della controversia.

Art. 6 - Disciplinare d'incarico

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:
- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
 - b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al vigente Decreto del Ministero della Giustizia, od anche secondo criteri che l'ente potrà stabilire di concerto con il professionista incaricato;
 - c) e modalità di liquidazione del compenso professionale;
 - d) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.

Art. 7 - Corrispettivo economico

- 1. Il corrispettivo al professionista sarà determinato secondo i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi nel tempo vigenti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, , od anche secondo criteri che l'ente potrà stabilire di concerto con il professionista incaricato.
- 2. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, si liquidano i compensi maturati sino alla fase nella quale è intervenuta la transazione, senza alcun aumento.
- 3. Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati, ma non compiuti per cause diverse dalla revoca dell'incarico e/o cancellazione dall'elenco, si liquidano i compensi, calcolati secondo le modalità previste dal presente articolo, maturati fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.
- 4. Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale stesso, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione, restando, le spese e le competenze spettanti al domiciliatario per la propria attività, a esclusivo carico del professionista che ha ricevuto l'incarico direttamente dal Comune.

5. Il Comune, in caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente, a più avvocati, riconosce ai professionisti incaricati una parcella, unica calcolata con le modalità di cui al presente articolo. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

Art. 8 - Norme di rinvio e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I dati personali saranno trattati con i sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire la loro sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati nonché, in ossequio delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.